



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

**Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa,  
ai sensi dell'art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”, in particolare l’articolo 25, comma 6, ai sensi del quale con decreto del Ministro della Cultura da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di Impresa culturale e creativa, nonché le ipotesi di revoca della stessa;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”;

**VISTO** il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, in particolare l’articolo 10 recante “*Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

**VISTA** la Circolare del Ministero dello sviluppo economico, n. 3689/C del 6 maggio 2016 che, nel recare “*Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, con decreti ministeriali del 22 giugno 2015 e dell’ 11 aprile 2016*”, introduce criteri interpretativi per l’individuazione dell’attività prevalente dell’impresa avendo cura del volume d’affari generato;

**VISTO** l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ratificato in Italia con legge 28 luglio 1993, n. 300;

**VISTO** il Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013;

**VISTO** il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante “*Approvazione del testo del Codice Civile*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*”, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

**VISTO** il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in particolare, l'articolo 25, contenente la definizione di “*Start-up innovativa e incubatore certificato*”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante “*Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*”;

**VISTO** il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 9 in tema di comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, recante “*Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

**RICHIAMATA** la definizione di “settori culturali e creativi” prevista dall'articolo 2 del richiamato Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, secondo cui sono considerati tali tutti i settori: “*a) le cui attività, molte delle quali sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro, in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale: i) si basano su valori culturali e espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive; e ii) comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione; b) indipendentemente: i) dal fatto che le attività di tali settori siano orientate al mercato o non orientate al mercato; ii) dal tipo di struttura che realizza tali attività; iii) dalle modalità di finanziamento di tale struttura; tali settori comprendono, fra l'altro, l'architettura, gli archivi, le*



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

*biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo (compresi il teatro e la danza), i libri e l'editoria, la radio e le arti visive”;*

**ACQUISITO** il concerto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, reso in data 12 agosto 2024.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Oggetto del decreto)***

1. In attuazione dell'articolo 25, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, il presente decreto definisce le modalità e le condizioni del riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa.
2. Il riconoscimento della qualifica di cui al comma 1 avviene a seguito dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica di cui al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 o con altre modalità stabilite con il decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto. L'iscrizione nella sezione del registro di cui al precedente periodo consente di utilizzare la dicitura “*impresa culturale e creativa*” o “*ICC*” nella denominazione sociale, nelle comunicazioni sociali e in ogni altra documentazione.

### **Art. 2**

#### ***(Definizioni)***

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
  - “*beni culturali*”: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - “*attività e prodotti culturali*”: i beni, i servizi, le opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura;
  - “*camera di commercio competente*”: la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione territoriale il soggetto di cui all'articolo 3 ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

Spazio economico europeo;

- “ufficio del registro competente”: l’ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio competente;
- “ATECO”: classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali, che si compone di codici identificativi delle attività economiche.

### **Art. 3**

#### **(Requisiti soggettivi)**

1. Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:

- a) gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile;
- b) i lavoratori autonomi;
- c) gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all’articolo 4, comma 1 del presente decreto;
- d) le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 del presente decreto.

### **Art. 4**

#### **(Requisiti oggettivi)**

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, i soggetti di cui all’articolo 3 devono:

- a) svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- b) svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

2. Sono, altresì, qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui all’articolo 3, lettere a) e b) che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

3. Ai fini del presente decreto, si intende prevalente l'attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e secondo quanto disposto dalla circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C del Ministero dello sviluppo economico.

4. Le attività di cui al comma 1, lettera b), sono tassativamente individuate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Esse sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO. L'allegato di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto direttoriale del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

#### **Art. 5**

##### ***(Istituzione nel registro delle imprese della sezione speciale delle imprese culturali e creative)***

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

2. Con cadenza annuale le Camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, trasmettono al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative, come risultanti dalle iscrizioni nella sezione speciale di cui al comma precedente. Le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione sono definite con apposita convenzione tra il Ministero della cultura e Unioncamere, per conto delle Camere di commercio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy sono disciplinati gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, sono definite le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze e per l'operatività della sezione speciale.

4. L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese non preclude la contemporanea iscrizione del medesimo soggetto in altra sezione del registro, fermi restando l'applicazione delle relative disposizioni in materia e il possesso dei requisiti prescritti, con salvezza delle norme in materia di compatibilità e cumulabilità delle agevolazioni o dei benefici eventualmente concessi.

#### **Art.6**

##### ***(Revoca)***

1. L'iscrizione nel registro delle imprese, secondo la normativa vigente, di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, costituisce ipotesi di revoca del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, con conseguente cancellazione del soggetto dalla sezione



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

speciale del registro.

2. Il Conservatore del registro delle imprese, d'ufficio o su segnalazione di terzi, verifica la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale. In esito all'espletamento di apposito procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Conservatore può disporre le necessarie modificazioni ovvero procedere alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale laddove risulti la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, e con gli effetti di cui al comma 1. Restano ferme le iscrizioni nella sezione ordinaria o nelle diverse sezioni speciali. L'Ufficio del registro competente invia almeno trenta giorni prima della cancellazione una comunicazione informativa al domicilio digitale del soggetto, come risultante dal medesimo registro, attraverso il sistema informatico delle Camere di commercio.

#### **Art. 7**

##### ***(Trattamento dei dati personali)***

1. La Camera di commercio competente è titolare del trattamento dei dati personali per le finalità di cui agli articoli 5 e 6. La Camera di commercio competente e Unioncamere sono congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali per le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. Le Camere di commercio e Unioncamere provvedono a quanto di rispettiva competenza per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Il Ministero della cultura è titolare del trattamento dei dati personali ricevuti ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 operano adottando le idonee misure tecniche ed organizzative per garantire l'adeguata sicurezza e protezione dei dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e secondo quanto ivi stabilito all'articolo 32. I trattamenti dei dati di cui al presente articolo sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 8**

##### ***(Diritti di segreteria)***

1. All'iscrizione e alla cancellazione dalla sezione speciale di cui all'articolo 5 si applicano i diritti di segreteria di cui al decreto dirigenziale interministeriale, del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'Ispettore generale del Ministero dell'Economia e delle



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

Finanze del 17 luglio 2012, recante “*Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A*”.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL  
MADE IN ITALY



*Al Ministro della cultura*  
di concerto con  
*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

**Allegato**  
(Art. 4, comma 4)

**Elenco delle attività ammissibili**

**Architettura**

- Attività degli studi di architettura;
- Attività degli studi di ingegneria;
- Servizi di progettazione di ingegneria integrata.

**Arti visive**

- Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte);
- Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
- Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per le opere d'arte dei propri clienti;
- Altre creazioni artistiche;
- Gestione di strutture artistiche;
- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.

**Artigianato artistico**

- Fabbricazione di tappeti e moquette;
- Laboratori di cornici;
- Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
- Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica);
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
- Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
- Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
- Fabbricazione di orologi;
- Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi;
- Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili;
- Fabbricazione di giochi;
- Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo);
- Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
- Riparazione di orologi e di gioielli.

**Audiovisivo**

- Riproduzione di supporti registrati;
- Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video;
- Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- Edizione di registrazioni sonore;



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

- Studi di registrazione sonora;
- Attività di programmazione e trasmissioni televisive;
- Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi;
- Vendita e noleggio di prodotti audiovisivi (cd, vinili, dvd, blu-ray ecc.);
- Attività nel campo della recitazione;
- Altre rappresentazioni artistiche;
- Attività nel campo della regia;
- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
- Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video.

#### **Design**

- Attività di design di moda e design industriale;
- Attività dei disegnatori grafici di pagine web;
- Altre attività dei disegnatori grafici;
- Attività dei disegnatori tecnici;
- Altre attività di design.

#### **Editoria e libri**

- Stampa e servizi connessi alla stampa;
- Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti);
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
- Edizione di libri;
- Edizione di quotidiani;
- Edizione di riviste e periodici;
- Altre attività editoriali;
- Attività delle agenzie di stampa;
- Altre attività dei disegnatori grafici;
- Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri dei propri clienti;
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- Attività dei giornalisti indipendenti.

#### **Fotografia**

- Attività fotografiche;
- Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per le opere d'arte e la fotografia;



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.

### **Letteratura**

- Creazioni letterarie;
- Altre creazioni letterarie;
- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.

### **Moda**

- Biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;
- Ricami;
- Tulle, pizzi e merletti;
- Abbigliamento in pelle;
- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
- Biancheria intima;
- Articoli in pelliccia;
- Articoli di maglieria;
- Borse e simili, pelletteria e selleria;
- Calzature;
- Attività di design di moda e design industriale;
- Attività dei disegnatori tecnici.

### **Musica**

- Riproduzione di supporti registrati;
- Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video;
- Fabbricazione di strumenti musicali;
- Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo);
- Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- Edizione di registrazioni sonore;
- Edizione di musica stampata;
- Studi di registrazione sonora;
- Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi;
- Commercio e noleggio di prodotti audiovisivi;
- Altre rappresentazioni artistiche;
- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
- Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video;
- Riparazione di strumenti musicali.



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro delle imprese e del made in Italy*

### **Patrimonio culturale**

- Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
- Case d'asta;
- Attività di cartografia e aerofotogrammetria;
- Attività degli archeologi;
- Attività di conservazione e restauro di opere d'arte;
- Attività di biblioteche e archivi;
- Attività di musei;
- Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.

### **Radio**

- Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere);
- Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video;
- Studi di registrazione sonora;
- Trasmissioni radiofoniche.

### **Spettacolo dal vivo**

- Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo;
- Agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per le opere teatrali dei propri clienti;
- Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi;
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari;
- Rappresentazioni artistiche;
- Attività nel campo della recitazione;
- Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- Attività nel campo della regia;
- Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- Gestione di strutture artistiche;
- Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati;
- Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

### **Videogiochi e software**

- Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici);
- Edizione di giochi per computer;
- Edizione di altri software;
- Produzione di software non connesso all'edizione;
- Portali web.